

DISCIPLINARE PER SUPPORTO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il giorno undici del mese giugno dell'anno duemilaventidue,
presso la sede della società Pizzighettone Fiere Dell'Adda S.r.l.

TRA

PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA S.R.L. (nel prosieguo "PFA"), con sede legale in via Municipio 10, a Pizzighettone (CR), C.F. 01346910191, rappresentato/a in tal sede dal Sig. Carlo Pedrazzini, nato a Castelleone (CR) il 23/05/1961, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e domiciliato per la sua carica presso la sede della società;

E

Servizi Locali sas di Gianpietro Belloni, con sede legale in Via Pompeo Neri 5 Milano 20146, P.I. / C.F. 06199710960, di seguito individuata come "Prestatore";

si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1 - Oggetto, contenuto delle prestazioni, tempi

1.1 – PFA conferisce al Prestatore l'incarico di fornire prestazioni di formazione multidisciplinare di natura economico-finanziaria, giuridico-amministrativa, societaria, lavoristico-organizzativa, con riferimento all'aggiornamento continuo ed al supporto a richiesta, in particolare (ma a titolo esemplificativo e non esaustivo) con riferimento a quanto segue:

- prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa, accesso agli atti (Legge 190 / 2012, DLgs 33 / 2013, DLgs 97 / 2016);
- procedure di acquisto di forniture, servizi, lavori (Linee Guida 4 ANAC, DL 76 / 2020, DLgs 60 / 2016, altra normativa vigente e giurisprudenza corrente);
- aspetti pubblicistici delle procedure e prassi societarie (DLgs 175 / 2016, DLgs 165 / 2001)
- rapporti economico – amministrativi con il Comune unico socio.

1.2 – Le prestazioni si concretizzeranno, a fronte delle richieste dei Referenti di PFA, nell'elaborazioni di schemi, atti, valutazioni su file da mettere a disposizione della stessa PFA, nella partecipazione ad incontri, gruppi di lavoro, sedute degli organi sociali ed in supporto telefonico.

1.3 – Sono escluse dal presente Disciplinare prestazioni ricorrenti ed operative, che PFA svogherà con proprie o altre risorse.

Art 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico, richiesta di documentazione, tempi

2.1 – Le prestazioni di cui sopra saranno svolte direttamente dal Dr Gianpietro Belloni (socio accomandatario di Servizi Locali sas), in collaborazione con i Referenti di PFA.

2.2 – Lo svolgimento dell'attività in tempi brevi sarà perseguito per quanto possibile, ferma l'esigenza di disporre tempestivamente dell'eventuale documentazione che sarà richiesta e del supporto dei Referenti di cui sopra.

Art 3 – Corrispettivo e durata

3.1 – Il corrispettivo massimo totale a favore del Prestatore è pari ad euro 6.000, per una durata contrattuale di tre anni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare.

Il numero massimo delle ore di prestazione che il Prestatore fornirà, in corrispondenza di quanto sopra, è pari a 63.

Quanto sopra non costituisce in alcun modo un corrispettivo / numero di ore garantito a favore del Prestatore, in corso ed al termine temporale dell'affidamento.

Il Prestatore emetterà fattura mensile, che sarà pagata a 30 giorni, a fronte di rendicontazione analitica delle prestazioni svolte nel mese precedente.

Sia PFA che il Prestatore possono interrompere il rapporto con preavviso scritto di 30 giorni; nulla sarà dovuto al Prestatore, se non il corrispettivo delle prestazioni svolte sino al termine come sopra definito.

Se, al termine dei tre anni di cui sopra, residua un plafond di corrispettivo / orario non eroso dalle Prestazioni già effettuate, PFA ed il Prestatore possono convenire una proroga temporale ragionevolmente commisurata all'esaurimento di detto residuo plafond.

Se, prima del termine dei tre anni di cui sopra, il plafond di corrispettivo / orario di cui sopra risulta totalmente eroso dalle Prestazioni già effettuate, PFA ed il Prestatore possono convenire un'integrazione del corrispettivo totale ed una proroga temporale ragionevolmente commisurata all'esaurimento delle esigenze di PFA.

Le spese ed i tempi di eventuali trasferte del Prestatore in Lombardia sono compresi nel corrispettivo di cui sopra.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

4.1 Il prestatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art 3 Legge 136 / 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio reso.

4.2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il prestatore è tenuto, in particolare a comunicare al PFA i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale sarà effettuato il versamento del corrispettivo.

Art 5 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del codice civile.

Art 6 - Modifiche

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

Art 7 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 2016/679, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente, forniti in relazione al presente disciplinare, verranno trattati, in qualità di Titolari autonomi, esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal disciplinare stesso.

Il trattamento sarà eseguito con sistema informatico e manuale, nel rispetto della riservatezza, e non verrà comunicato ad altri soggetti; i dati non saranno oggetto di diffusione salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento del Prestatore è il Dr Gianpietro Belloni; il responsabile del trattamento di PFA è il Signor Carlo Pedrazzini.

I dati raccolti non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati a terzi che forniscono assistenza, consulenza o altrimenti collaborano nell'esecuzione del disciplinare.

In ogni momento le Parti potranno esercitare i loro diritti, fra i quali figura il diritto all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione ed alla cancellazione dei dati stessi, nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.15 del Reg. UE 2016/679.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente disciplinare il valore di attestazione di assenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali.

Art 8 - Controversie

8.1. PFA ed il prestatore operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto.

8.2 Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al Foro di Milano.

Art 9 - Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di PFA.





Servizi Locali sas di Gianpietro Belloni & C, Via Pompeo Neri 5, Milano 20146, P IVA 06199710960